



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 28/10 del 24.8.2023

CONVENZIONE OPERATIVA 2023-2025

PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ NEL CAMPO DELLA SALUTE, SANITÀ E BENESSERE DEGLI ANIMALI DELLE AZIENDE AGRICOLE BENEFICIARIE DEI PAGAMENTI DIRETTI (FEAGA), AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115, E DEI PAGAMENTI CONNESSI ALLO SVILUPPO RURALE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115

TRA

L'ARGEA Sardegna, Agenzia regionale per gli interventi in agricoltura, con sede legale in Oristano, via Cagliari n. 276, codice fiscale 90037020956, nella persona del Direttore generale, nato a,ilche interviene al presente atto, in qualità di rappresentante legale dell'Agenzia.

E

La Regione Sardegna, Direzione generale della Sanità, con sede in via Roma n. 223 – 09123 Cagliari, codice fiscale 80002870923, nella persona del Direttore generalenato a....., il.....

Premesso che

- con Decisione di esecuzione UE del 2 dicembre 2022 è stato approvato il piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- il Sistema di governance e di coordinamento del PSP individua fra gli organi di controllo il Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e relative organizzazioni territoriali, per l'obiettivo relativo al benessere degli animali e delle verifiche di condizionalità;
- sul sistema di governance si è in attesa della definizione dell'accordo tra Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) da stipulare in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- nelle more della definizione del suddetto accordo, è comunque necessario, in linea con quanto prevede il PSP, stipulare una convenzione fra l'Organismo pagatore regionale ARGEA Sardegna (ARGEA OP) e la Direzione generale della sanità della Regione Sardegna (RAS), ai sensi dell'allegato 1 lettera D.2) del Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, per l'esecuzione dei controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e benessere degli animali per i pagamenti diretti finanziati dal fondo FEAGA e per i pagamenti connessi allo sviluppo rurale finanziati dal fondo FEASR;
- in riferimento agli stessi pagamenti è altresì necessario proseguire i controlli per le misure di trascinamento relative alla programmazione 2014/2022;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- la presente potrà essere oggetto di modifica/integrazione a seguito della definizione dell'accordo tra Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),

Visto

- il D.M. del 15 ottobre 2020 n. 9242481, con il quale l'ARGEA Sardegna ha ottenuto il riconoscimento definitivo in qualità di organismo pagatore degli aiuti in agricoltura sui Fondi FEASR e FEAGA (pagamenti diretti), con decorrenza dell'operatività dal 16 ottobre 2020;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che agli articoli 93, 94 e a norma dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e riporta nell'allegato I punto D) le condizioni che devono essere rispettate per le attività delegate;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante "modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni";
- il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- il D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023, con cui è stato disciplinato il regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;
- l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel corso della seduta del 2 marzo 2023;
- che la Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti in materia di agricoltura e sanità, con deliberazione n. _____ del _____ ha disposto di adottare adeguate misure di rafforzamento dei Servizi veterinari finalizzati al tempestivo ed efficiente disbrigo delle incombenze affidate col presente atto convenzionale in occasione delle prossime manovre finanziarie;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Dato atto

- che in conformità all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116, le disposizioni del D.M. 10 marzo 2020, n. 2588, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, e pertanto:
- per le misure della PAC 2014-2022 ancora in essere (così detti trascinamenti) è necessario effettuare i controlli secondo le procedure esistenti a tutto il 2025;
- per le misure della PAC 2023-2027 è necessario procedere ai controlli secondo le direttive impartite dai Regolamenti della nuova PAC;
- che la presente Convenzione Operativa rappresenta lo strumento idoneo per definire puntualmente i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, le modalità di esecuzione dei controlli stessi ed i contenuti minimi dei rapporti di controllo, nonché lo strumento per determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità, o altre tipologie di penalizzazioni che devono essere comunicate ad ARGEA OP per consentirgli di assumere i provvedimenti di propria competenza;

Tutto ciò premesso

SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE CONVENZIONE

Articolo 1 (Conferma delle Premesse)

1. Le premesse, l'Allegato 1 (Elenco requisiti), l'Allegato 2 (Criteri di selezione delle aziende), l'Allegato 3 (Modalità di Comunicazione), l'Allegato 4 (Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dati degli esiti dei controlli da parte SSVV) e l'Allegato 5 (Documentazione tecnica controlli) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 (Finalità)

1. La presente Convenzione Operativa ha lo scopo di definire, in maniera concordata tra le parti:
 - a. le modalità di verifica e controllo del rispetto degli Atti elencati nel comma successivo da parte della Direzione generale della sanità della RAS tramite il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SSPVESA) e i Servizi Veterinari (SSVV) delle ASL, quali soggetti istituzionalmente competenti;
 - b. le modalità di trasmissione dei dati e della documentazione relativa ai controlli elencati nel comma successivo, da parte dei SSVV delle ASL, secondo quanto previsto all'art. 6;
 - c. gli interventi formativi e informativi in materia di condizionalità;
2. In ambito di "Condizionalità", le aziende agricole beneficiarie degli aiuti e pagamenti citati nelle premesse devono rispettare, tra gli altri, quando applicabili, i Criteri di Gestione Obbligatorie, relativi alle Direttive e ai Regolamenti elencati qui di seguito:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Programmazione 2023/2027

- CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art.14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
- CGO 6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7;
- CGO 9 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4;
- CGO 10 - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4;
- CGO 11 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): articolo 4;

Programmazione 2014/2022 - misure di trascinamento

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7;
- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini artt. 3, 4 e 5 (Suini);
- CGO 7 – Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97, artt. 4 e 7 (Bovini, Bufalini);
- CGO 8 – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE artt. 3, 4 e 5 (Ovicaprini);
- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15;
- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e 4;
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

Articolo 3 (Definizione popolazione di riferimento e analisi del rischio)

1. La definizione della popolazione di riferimento delle aziende da sottoporre a controllo di condizionalità, finalizzata all'estrazione del campione secondo quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione UE 809/2014 come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1172/2022.
2. ARGEA OP in applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 3, mette a disposizione dei SSVV delle ASL della Regione Sardegna le popolazioni di riferimento rappresentate dall'insieme delle aziende che facciano parte delle popolazioni di condizionalità, attraverso la trasmissione di queste informazioni alla BDN dell'anagrafe zootecnica nazionale. Le stesse informazioni sono messe a disposizione anche al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SSPVESA) dell'Assessorato.
3. La valutazione del rischio verrà effettuata dai SSVV delle ASL che stabiliscono un piano articolato di valutazione per ogni elemento da sottoporre a controllo tenendo conto, per le rispettive competenze, dei criteri di rischio indicati dal Ministero della Salute e dalla Regione Sardegna. Il suddetto piano potrà assumere diverse forme, tutte riferite alle procedure consolidate, quali le analisi delle popolazioni da sottoporre a controllo, l'individuazione degli elementi di rischio considerati e dei parametri di ponderazione; ove previsto, saranno citati Regolamenti e Direttive, normativa nazionale, regionale o Ministeriale che diano sostanza alle procedure adottate di valutazione del rischio.
4. Le DG del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della Salute competenti, in relazione agli obiettivi propri di ogni Direttiva o Regolamento compreso nell'elenco di cui al precedente art. 2, se ritenuto necessario sulla base delle modifiche normative, ridefiniscono i criteri di rischio di cui all'Allegato 2 per l'individuazione delle aziende da sottoporre a controllo e li trasmettono ad ARGEA OP.
5. ARGEA fa propria la valutazione del rischio, di cui al comma 3, e i criteri di rischio, di cui all'Allegato 2, utilizzati dai SSVV delle ASL per la selezione del campione di aziende da controllare.

Articolo 4 (Selezione del campione di aziende da sottoporre a controllo)

1. I Servizi Veterinari delle ASL procederanno alla selezione del/dei proprio/i campione/i, con modalità consolidate, comprendendo anche la popolazione di aziende comunicata da ARGEA OP. Nella selezione del campione, sarà assicurato che tra queste ultime aziende una percentuale compresa tra il 20% ed il 25% del campione, limitatamente ai controlli relativi a CGO 4, CGO 6, CGO 9, CGO 11, CGO 12, CGO 13 per la programmazione 2014/2022 e CGO 5, CGO 9, CGO 10, CGO 11 per la programmazione 2023/2027, dovrà essere selezionato con criteri di casualità, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 68 e 69 del Reg. (CE) n. 809/2014 come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1172/2022. Il campione sarà estratto tenendo conto anche delle dimensioni minime in termini di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

rappresentatività per CGO di cui all'art. 2, in relazione alle problematiche peculiari delle programmazioni sanitarie e nel rispetto di quanto indicato all'allegato 2.

2. ARGEA OP, i SSVV delle ASL ed il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SSPVESA) della Direzione Generale della sanità regionale, ciascuno per quanto di competenza, concordano le modalità di comunicazione (dati trasmessi, strumenti di trasmissione, tempi, ecc.), in relazione alle aziende selezionate nei rispettivi campioni, per rendere massima l'efficienza del Sistema e per creare l'opportuna sinergia e cooperazione nel caso di aziende in comune tra i campioni estratti. Tali modalità sono descritte nell'Allegato 3 (Modalità di Comunicazione) alla presente Convenzione.

Articolo 5 (Modalità e tempi di realizzazione dei controlli)

1. ARGEA OP, i SSVV delle ASL ed il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SSPVESA) dell'Assessorato assicurano trasparenza reciproca nelle procedure utilizzate per le attività di controllo di propria competenza.
2. Al fine di rendere omogeneo il sistema di definizione e valutazione delle infrazioni tra l'OP e SSVV della Regione, sono resi disponibili:

dai SSVV

- a. check list, parti di esse o documenti equivalenti di controllo;
- b. livelli di prescrizione cui associare azioni correttive;
- c. livelli di infrazione, cui associare eventuali impegni di ripristino;

da ARGEA OP

- d. modalità di ponderazione dei parametri di condizionalità (portata, gravità, durata);
 - e. modalità di definizione delle caratteristiche dell'infrazione (negligenza, ripetizione, intenzionalità).
3. ARGEA OP, in accordo con AGEA-OC definisce annualmente le proprie procedure di controllo e le mette a disposizione dei SSVV delle ASL e del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SSPVESA) dell'Assessorato.
 4. La documentazione descritta al comma 2 del presente articolo, per quanto di competenza dei SSVV delle ASL e del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SSPVESA) dell'Assessorato, è integrata nell'Allegato 5 (Documentazione Tecnica Controlli) alla presente Convenzione.
 5. I SSVV delle ASL realizzeranno i controlli programmati nel corso dell'intero anno civile e secondo il proprio calendario di attività.

Articolo 6 (Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei risultati dei controlli dai SSVV ad ARGEA OP e viceversa)

1. Nell'Allegato 4 alla presente Convenzione sono definite le informazioni da rendere disponibili da parte dei SSVV, in funzione della tipologia dell'esito dei controlli, e le modalità di trasmissione degli stessi. I dati sono messi a disposizione attraverso funzionalità apposite di cooperazione applicativa attivate



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

nell'ambito dei servizi offerti dalla BDN

2. La documentazione prodotta durante il controllo (check list, verbali), denominata "relazione di controllo", sarà archiviata e resa disponibile dai SSVV attraverso le funzionalità disponibili nella BDN dell'IZS di Teramo.
3. La medesima documentazione sarà a disposizione dell'OP ARGEA per la realizzazione di un monitoraggio sull'attività svolta, così come stabilito dal regolamento (UE) 2022/127
4. I dati raccolti nel corso dei controlli svolti dai SSVV e la documentazione prodotta potranno essere oggetto di verifiche da parte dei Servizi della Commissione o altre Istituzioni nel corso delle proprie missioni di Audit, oppure da parte dell'Organo di Certificazione dell'OP, in conformità con la regolamentazione unionale vigente.

Articolo 7 (Calcolo dell'esito di condizionalità)

1. Sulla base dei dati dei controlli trasmessi dai SSVV delle ASL, ARGEA OP definisce le eventuali riduzioni o esclusioni da applicare e predispone i provvedimenti conseguenti.
2. La definizione dell'eventuale decadenza e/o della riduzione degli importi delle domande del beneficiario e l'assunzione dei relativi provvedimenti è di competenza di ARGEA OP.
3. Il calcolo dell'esito viene svolto da ARGEA OP ai sensi di quanto previsto dalle Istruzioni Operative emanate da AGEA Coordinamento e dalle procedure adottate dall'OP stesso.

Articolo 8 (Supervisione)

1. Per quanto attiene le attività oggetto di delega ai sensi della presente convenzione, il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SSPVESA) dell'Assessorato, anche ai fini della redazione della dichiarazione di gestione secondo quanto previsto dall'art.9, comma3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 da parte di ARGEA OP, collabora per consentire l'effettuazione della supervisione prevista dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi necessari, richiesti dall'OP delegante; si impegna altresì a consentire i controlli richiesti nell'ambito dell'attività di audit prevista all'interno del piano di controlli predisposto dal Servizio Audit e controllo strategico di ARGEA OP.
2. La supervisione svolta da ARGEA OP sull'operato dei SSVV delle ASL, ai soli fini della condizionalità, si realizza su 2 livelli:

Programmazione dei controlli da parte dei SSVV

Verifica generale dell'attività svolta dai servizi veterinari in termini di:

- Rispetto del campione minimo;
- Rispetto delle procedure e delle percentuali di selezione del campione casuale;
- Rispetto delle procedure e delle percentuali di selezione del campione di rischio;
- Programmazione dei controlli nel corso dell'anno;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Rispetto dei tempi programmati per l'esecuzione dei controlli, attraverso la consultazione a cadenza quindicinale dei controlli eseguiti tramite report estratti da BDN.

Esecuzione dei controlli e registrazione dei risultati del controllo sulle banche dati

- a) Verifica amministrativa su almeno il 2% dei controlli svolti dai SSVV, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'annualità n-1, che hanno avuto esito sfavorevole
- b) Verifica amministrativa su almeno l'1% dei controlli in corso di svolgimento dai SSVV
- c) Verifica amministrativa su almeno l'1% dei controlli svolti dai SSVV, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'annualità n-1, che hanno avuto esito favorevole.

La selezione del campione che verrà sottoposto alla verifica amministrativa di cui sopra è eseguita secondo il criterio casuale utilizzando come parametro **di campionamento il CUAA dell'azienda**.

I SSVV assicurano l'effettuazione di una verifica sui verbali dei controlli con la finalità di verificare a campione la corretta esecuzione dei controlli stessi e la coerenza dei dati caricati in BDN rispetto ai dati registrati sul verbale cartaceo condiviso con l'azienda controllata.

Articolo 9 (Attività collaterali)

1. Qualora necessario, tra le Parti potranno essere sviluppati programmi formativi congiunti, al fine di sviluppare e adeguare le modalità di cooperazione individuate, anche in considerazione dell'evoluzione della tecnologia e della normativa di Condizionalità.
2. Le Parti potranno sviluppare attività informative in collaborazione, rivolte alle associazioni dei produttori ed agli aventi diritto, in modo da guidare il settore produttivo verso il rispetto dei requisiti.
3. Gli allegati alla presente Convenzione sono sottoposti a periodica verifica e aggiornamento, in relazione alle possibilità date dall'innovazione tecnologica ed alle esigenze poste dalla normativa. Tale verifica ed aggiornamento sono eseguite da un tavolo tecnico congiunto tra le DG del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute e AGEA O.C.
4. ARGEA OP trasmette la Convenzione sottoscritta, comprensiva delle relative procedure attuative, ad AGEA Coordinamento, che la rende disponibile sul SIAN.

Articolo 10 (Gestione della Convenzione)

1. Le Parti nominano un proprio responsabile sull'esecuzione della presente Convenzione, nella persona del Direttore generale per ARGEA OP e del Direttore della Sanità per la Regione Sardegna.

Articolo 11 (Durata)

1. La presente Convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al 31/12/2025.
2. In base alle possibili modifiche della normativa comunitaria ed alle esigenze che potrebbero verificarsi in



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

fase di attuazione o di specifiche esigenze organizzative ed istituzionali, la Convenzione potrà essere rivista, con il consenso delle Parti.

Articolo 12 (Trattamento e informativa dei dati personali)

1. Le Parti si conformano, agli effetti della presente Convenzione, alle disposizioni del Regolamento (Ue) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella normativa medesima.
2. In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e dell'esecuzione della Convenzione, le Parti dichiarano, ai sensi dell'art. 13 del GDPR che dette informazioni, riferite a persone fisiche, saranno trattate esclusivamente per i predetti fini con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente dai Soggetti Designati e dal Personale autorizzato al trattamento nonché dalle entità terze designate Responsabili del trattamento. Gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso Paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso. Si rinvia alle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte, per quanto concerne il contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD).
Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR, che potranno far esercitare, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nell'informativa web pubblicata sui siti istituzionali delle Parti o diversamente comunicati, acconsentendo, in questa sede, al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Articolo 14 (Controversie)

1. Ogni controversia relativa alla presente Convenzione, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione della stessa, sarà demandata al Foro competente.

_____, li _____

ARGEA Sardegna

Il Direttore generale

Regione Sardegna

Il Direttore generale della Sanità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco requisiti

Allegato 2 – Criteri di selezione delle Aziende

Allegato 3 – Modalità di comunicazione

Allegato 4 - Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dati degli esiti dei controlli da parte SSVV

Allegato 5 – Documentazione tecnica controlli



Allegato 1 – Elenco requisiti

a) Elenco requisiti di Condizionalità programmazione 2023/2027

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Sicurezza alimentare

- CGO 5 — Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7;
- CGO 6 — Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7.

Per il CGO 5, sono previsti controlli anche da parte di ARGEA OP nel campo degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi. La realizzazione dei controlli per il CGO 5 di competenza esclusiva dei Servizi Veterinari (SS.VV.) delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.).

Settore: Benessere degli animali

Tema principale: Benessere degli animali

- CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le normeminime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4;
- CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animalinegli allevamenti, art. 4.

b) Elenco requisiti di Condizionalità programmazione 2014/2022 – misure di trascinamento

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Sicurezza alimentare

- CGO 4 — Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, artt. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
- CGO 5 — Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7;

Per il CGO 4, sono previsti controlli anche da parte di ARGEA OP nel campo degli alimenti di origine



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

vegetale e dei mangimi. La realizzazione dei controlli per il CGO 5 di competenza esclusiva dei Servizi Veterinari (SS.VV.) delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL).

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini artt. 3, 4 e 5 (Suini);
- CGO 7 — Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97, artt. 4 e 7 (Bovini, Bufalini);
- CGO 8 — Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE artt. 3, 4 e 5 (Ovicapri).

Per i CGO 6, 7, e 8, in virtù delle modifiche frattanto sopraggiunte in relazione alla normativa di riferimento sarà considerato quanto previsto per i diversi gruppo specie in generale dal Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 e nel dettaglio dal Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021 e con riferimento ai bovini e ovini e caprini anche dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022. Gli stessi requisiti sono poi riportati nella normativa nazionale vigente in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al D.Lgs 5 agosto 2022, n. 134 e dal Decreto (DM) 7 marzo 2023, "Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I & R)".

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15;

La realizzazione dei controlli per il CGO 9 è di competenza esclusiva dei Servizi Veterinari (SS.VV.) delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL).

Settore: Benessere degli animali

Tema principale: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e 4;
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 2 – Criteri di selezione delle Aziende

Qui di seguito sono indicati, per ogni requisito oggetto di controllo in ambito di condizionalità, gli elementi di base per l'assegnazione del rischio aziendale e per la selezione del campione.

Zona di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Sicurezza alimentare

CGO 5 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL31 dell'1.2.2002, pag. 1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20.

Nella condizionalità, applicabile alle aziende che presentino domande su misure finanziate dai fondi della PAC 2014-2020, lo stesso requisito è denominato CGO 4.

Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per la sicurezza alimentare è stabilito nell'1%.

CGO 6 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Bagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GUL125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Nella condizionalità, applicabile alle aziende che presentino domande su misure finanziate dai fondi della PAC 2014-2020, lo stesso requisito è denominato CGO 5.

Per questo requisito, il livello di campionamento specifico dei Piani di Monitoraggio realizzati dalle autorità preposte è sufficiente a garantire il rispetto della percentuale minima di controllo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83 (6e) del regolamento (UE) 2021/2116.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali

I seguenti tre requisiti sono applicabili alle sole aziende con allevamenti, che presentino domanda per misure della precedente Programmazione PAC, finanziate con fondi della PAC 2014-2020.

- CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini artt. 3, 4 e 5 (Suini);

Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per questo requisito è stabilito nell'1%.

- CGO 7 - Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97, artt. 4 e 7 (Bovini, Bufalini);

Il Reg. (CE) n. 1760/2000 e s.m. e i. istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e dei bufalini la cui applicazione viene verificata ai sensi del Reg. 1082/2003 e s.m. e i. che prevede una attività di controllo ufficiale su un campione di allevamenti utilizzando i criteri di selezione elencati all'art. 2.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il numero minimo annuale di allevamenti bovini e bufalini da sottoporre a controllo per l'anagrafe è stabilito nel 3%.

- CGO 8 - Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE artt. 3, 4 e 5 (Ovicapri);

Il Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m. e i. istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini la cui applicazione viene verificata ai sensi del Reg. (CE) n. 1505/2006 e s.m. e i. che prevede una attività di controllo ufficiale su un campione di allevamenti selezionato sulla base di un'analisi del rischio utilizzando i criteri riportati nei punti da a) a g) dell'art. 3.

Il numero minimo annuale di allevamenti di ovicapri da sottoporre a controllo per l'anagrafe è stabilito nel 3%.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Malattie degli animali

Il seguente requisito è applicabile alle sole aziende con allevamenti, che presentino domanda per misure della precedente Programmazione PAC finanziate con fondi della PAC 2014-2020.

- CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15.

Relativamente a questo CGO il controllo è stabilito dalla specifica normativa, le attività di controllo sono effettuate ogni qualvolta previsto dalla normativa ed indipendentemente dall'analisi di rischio sulla base di quanto previsto dagli specifici piani. Per le encefalopatie spongiformi la normativa comunitaria e nazionale prevede che tutti gli animali morti di età superiore ai 48 mesi o regolarmente macellati di età superiore ai 72 mesi, debbano essere sottoposti al prelievo del tronco encefalico.

Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per il presente requisito è stabilito nell'1%.

Zona: Benessere degli animali

Tema principale: Benessere degli animali

- CGO 9 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;

Nella condizionalità, applicabile alle aziende che presentino domande su misure finanziate dai fondi della PAC 2014-2020, lo stesso requisito è denominato CGO 11.

Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per questo requisito è stabilito nell'1%.

- CGO 10 - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4;

Nella condizionalità, applicabile alle aziende che presentino domande su misure finanziate dai fondi della PAC 2014-2020, lo stesso requisito è denominato CGO 12.

Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per questo requisito è stabilito nell'1%.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- CGO 11 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

Nella condizionalità, applicabile alle aziende che presentino domande su misure finanziate dai fondi della PAC 2014-2020, lo stesso requisito è denominato CGO 13.

Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per questo requisito è stabilito nell'1%.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 3 – Modalità di comunicazione

Modalità di messa a disposizione dei dati del campione selezionato dai SSVV o dei piani di controllo applicati

1. Anno 2023

Popolazione di riferimento

La base per la definizione del campione da controllare è data dalle c.d. “Aziende Condizionalità”, cioè l’insieme delle aziende su cui è applicabile la condizionalità, vale a dire dai beneficiari (art. 1, par. 2 e 3 del D.M. 147385 del 9/03/2023):

- che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115;
- dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

2. Modalità di messa a disposizione dei dati della popolazione di riferimento da parte di ARGEAOP ai SS.VV

Attraverso la trasmissione di informazioni alla Banca Dati Nazionale (BDN), ARGEA OP mette a disposizione della Regione Sardegna due popolazioni di riferimento, rappresentanti l’insieme delle aziende agricole che costituiscono: una la popolazione di condizionalità per la PAC 2014-2020 su cui effettuare i pertinenti controlli per tale PAC e l’altra la popolazione di condizionalità per la PAC 2023-2027 su cui effettuare i controlli previsti per la nuova condizionalità, come definita all’art.3 della presente Convenzione operativa e al precedente paragrafo 1.

I dati relativi alle popolazioni delle Aziende Condizionalità saranno messi a disposizione dei SSVV in due momenti successivi:

- **Fase preliminare:** entro il **28 febbraio** sono trasmesse le popolazioni di condizionalità relativi all’anno precedente (es. a febbraio anno x: la popolazione dell’anno x-1) sia per la PAC 2014-2020 che per la PAC 2023-2027.
- **Fase definitiva:** entro il **30 settembre** sono trasmesse le popolazioni di condizionalità relativi all’anno in essere (es. a settembre anno x: la popolazione dell’anno x) sia per la PAC 2014-2020 che per la PAC 2023-2027.

Per l’annualità 2023 le 2 popolazioni di condizionalità saranno trasmesse entro il 30 settembre 2023.

3. Selezione del campione

Facendo riferimento alla popolazione individuata, il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Alimentare (SSPVESA) dell'Assessorato stabilisce il numero minimo dei controlli da eseguire per ciascun CGO, i SSVV delle ASL effettuano le analisi di rischio basate sulle normative e sulle procedure di riferimento, che portano alla selezione delle aziende/allevamenti da sottoporre a controllo di condizionalità nell'anno di controllo.

Tale selezione avverrà in conformità a quanto prescritto nell'art. 4, comma 1, della presente Convenzione operativa.

4. Modalità di messa a disposizione dei dati relativi ai campioni estratti e sottoposti a controllo

Una volta completate le operazioni di controllo, i SSVV delle ASL mettono a disposizione i dati relativi ai rispettivi campioni, in modo che sia possibile evidenziare anche eventuali mancati controlli.

Il set d'informazioni minimo relativo alle aziende controllate, che sarà messo a disposizione nello specifico applicativo:

1. CUA;A;
2. Motivazione della selezione (campione di rischio, casuale, selezione manuale);
3. CGO sottoposti a controllo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 4 - Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dati degli esiti dei controlli da parte SSVV

Anno 2023

1. Tipologia di esito

A seguito dell'esecuzione dei controlli, l'esito, a livello di azienda o di allevamento, può essere catalogato in due categorie:

- a. Aziende con esito del controllo favorevole;
- b. Aziende con esito del controllo non favorevole;

I Controlli con esito non favorevole possono poi essere associati a prescrizioni, con necessità di un secondo controllo volto ad accertare l'esecuzione dell'azione correttiva prescritta.

Nel caso del **benessere animale**, le non conformità con prescrizione sono valutate rispetto ad un elemento che misura il tempo disponibile per rimettere l'azienda in conformità, oppure, in funzione della loro gravità, essere oggetto di diretta applicazione di sanzione amministrativa.

In ultimo, il Veterinario Ufficiale incaricato del controllo può attribuire un carattere di **intenzionalità**, come definita dalla normativa sulla condizionalità, alla non conformità riscontrata.

2. Dati da rendere disponibili in BDN o nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario della Sicurezza Alimentare

In funzione dell'esito dei controlli svolti, le ASL della Regione Sardegna, mettono a disposizione in BDN i seguenti dati sulle aziende controllate:

- 1) Controllo con esito non favorevole
 - a) CUAAs;
 - b) Codice allevamento;
 - c) Data esecuzione controllo;
 - d) Tipo di controllo effettuato: Salute Alimentare – SA, Sostanze Vietate – SV, Identificazione e registrazione IR, Benessere Animale BA.
 - e) Specie controllata;
 - f) Elementi di infrazione riscontrati
 - g) Caratteristiche dell'infrazione (intenzionale – SI/NO);
 - h) Numero dei capi controllati;
 - i) Numero dei capi in infrazione;
 - j) Presenza della prescrizione;
 - k) Data controllo della realizzazione dell'intervento prescritto (2° controllo);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- l) Esito del 2° controllo (impegno eseguito/impegno non eseguito);
 - m) Assegnazione di sanzioni amministrative (SI/NO).
- 2) Controllo con esito favorevole
- 2.a. CUAAs;
 - 2.b. Codice allevamento;
 - 2.c. Data esecuzione controllo;
 - 2.d. Tipo di controllo effettuato: Sicurezza Alimentare – SA, Sostanze Vietate – SV, Identificazione e registrazione RR, Benessere Animale BA).

3. Modalità e tempi di messa a disposizione dei dati e della documentazione dei controlli

I dati saranno messi a disposizione attraverso funzionalità apposite di cooperazione applicativa attivate nell'ambito dei servizi offerti dalla BDN dell'anagrafe zootecnica, che consentono anche l'upload della documentazione allegata al controllo (verbali, check list, ecc.).

I dati e la documentazione di controllo saranno registrati e caricati in maniera scalare e progressiva, in modo da consentire l'acquisizione e la gestione delle informazioni da parte dell'OP.

Per i controlli non favorevoli i dati e la relativa documentazione (verbali, check list, ecc.) saranno registrati e caricati entro trenta giorni dalla data del controllo. Nel caso di controlli non favorevoli, che prevedono la verifica dell'intervento prescritto, entro trenta giorni dal secondo controllo sarà registrato anche il secondo esito e sarà caricata la documentazione completa della verifica dell'intervento prescritto (verbali, check list, ecc.).

Per i controlli favorevoli la documentazione e i dati dei controlli saranno resi disponibili in BDN anche in caso di richiesta specifica dell'OP.

In ogni caso le registrazioni in BDN delle informazioni relative agli esiti dei controlli effettuati ed il caricamento della documentazione di controllo dovrà avvenire entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione dei controlli.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 5 – Documentazione tecnica controlli

Ai fini dell'esecuzione dei controlli è fondamentale l'utilizzo di una metodologia che garantisca uniformità nello svolgimento dei controlli su tutto il territorio nazionale col risultato che ad ogni produttore sottoposto a controllo viene assicurato il medesimo trattamento.

Fondamentale per tale scopo è l'utilizzo di check list o liste di riscontro che da un lato guidano il controllore nello svolgimento della sua funzione e dall'altro consentono di registrare adeguatamente tutti i fatti rilevanti riscontrati nel corso dell'attività di controllo nonché gli esiti del controllo stesso.

A tal fine il Ministero della Salute rende disponibili le check list nazionali per l'esecuzione dei controlli relativi ad alcuni CGO

In ogni caso è obbligatorio utilizzare le check list nazionali diramate dal Ministero della Salute, ove presenti. In mancanza di esse, sarà consentito utilizzare check list regionali.

Qualora il Ministero della Salute per specifiche esigenze, ovvero per modifiche alla normativa di riferimento ritenesse opportuno modificare le check list allegate alla Convenzione, ovvero di diramare check list nazionali relative ad ambiti di controllo per i quali attualmente non sono ancora disponibili check list nazionali, gli organi di controllo dovranno necessariamente tener conto di dette modifiche ovvero delle nuove emanazioni.